

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 244

28 settembre 2018

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE SASSI

### ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO REGIONALE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITA- MENTO E RELATIVE AZIONI VOLTE ALLA PREVEN- ZIONE E TUTELA DAL FENOMENO

Oggetto assembleare n. 7226

## Relazione introduttiva

Negli ultimi anni, complice la crisi economica e una cultura consumistica, si è assistito all'esplosione di un fenomeno abbastanza inedito per il nostro Paese, per lo meno in questa misura, infatti, il numero dei soggetti sovraindebitati è aumentato in modo esponenziale. La crisi economica ha influito notevolmente sui redditi e sui risparmi delle famiglie, determinando una rilevante diminuzione del potere d'acquisto degli individui. Ciò ha contribuito ad aumentare il ricorso a forme di finanziamento esterno per garantire comunque ed a volta a tutti i costi, un livello di consumo altrimenti non sostenibile, determinando una tendenza al sovraindebitamento diffuso nella popolazione. La contrazione della domanda interna, inoltre, ha di fatto prodotto i suoi effetti anche sulle imprese che, negli anni difficili della crisi, hanno perso redditività. Il nostro territorio regionale, seppure in misura minore rispetto ad altri, non è esente da questo fenomeno.

Con la presente Proposta di legge regionale si attivano azioni a supporto di chi è oggetto del fenomeno di sovraindebitamento e si istituisce, presso la Regione Emilia-Romagna, l'*Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*, ciò in attuazione della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" e del successivo Decreto 24 settembre 2014 n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", emanato dal Ministero della Giustizia.

Questa norma, comunemente denominata "legge salva suicidi", ha cercato di porre rimedio, a livello nazionale, ai casi di sovraindebitamento non soggetti, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali, permettendo ai debitori incolpevoli di poter risolvere la propria situazione debitoria tramite un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi. La norma nazionale suddetta è stata introdotta, anche a causa della perdurante, forte crisi economica e finanziaria che attanaglia la nostra economia, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società

artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione della posizione debitoria al fine di consentire, a tali soggetti, da un lato, la possibilità di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, dall'altro di non restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

La norma nazionale prevede la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), promossi da Enti pubblici, quali le Camere di Commercio e gli Ordini Professionali, entità, queste, dotate delle competenze professionali necessarie ad accompagnare il soggetto, in difficoltà, nella predisposizione della proposta di composizione della propria situazione debitoria. Attraverso l'istituzione dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento anche a livello regionale, si intende quindi

istituire presso la Regione Emilia-Romagna un ente al quale, chi si trova in situazione di sovraindebitamento e ricade sotto la tutela prevista dalla normativa nazionale per tale fenomeno, può rivolgersi in caso di bisogno e trovare un valido supporto nella composizione della crisi.

L'istituzione di un Organismo regionale appare necessaria, non soltanto in un'ottica di intervento attivo della Regione, davanti alla situazione di sovraindebitamento incolpevole, ma anche, indirettamente, come misura di ascolto e supporto del debitore, necessaria soprattutto nell'attuale contesto di profonda crisi economica, che ha provocato, negli ultimi anni, un incremento nella casistica dei suicidi delle persone che si sono sentite senza una via d'uscita dai debiti contratti.

---

## PROGETTO DI LEGGE

### Articolo 1

#### *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento cioè di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente secondo la definizione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento) adotta misure:

- a) per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- b) per sostenere le Province ed i Comuni del territorio regionale, anche attraverso le loro forme associative, che attivino servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento;
- c) per favorire il consolidamento del debito di coloro che versano in condizioni di sovraindebitamento e prevenire il ricorso all'usura, promuovendo specifiche azioni attraverso il Fondo di cui all'articolo 2;
- d) volte a sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito.

2. La Regione, previa intesa con l'Ente nazionale per il microcredito, attraverso il Fondo di garanzia per il microcredito di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) promuove l'attivazione di specifici programmi per prevenire l'insorgenza di condizioni di sovraindebitamento.

### Articolo 2

#### *Istituzione dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l'Emilia-Romagna*

1. Per le finalità e per svolgere le funzioni di cui all'art. 1 lett. a), la Regione istituisce, presso la struttura regionale competente per materia, l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (di seguito: "OCCER"), quale articolazione interna dell'amministrazione regionale.
2. La Regione collabora con i comuni, anche attraverso le loro forme associative, per l'istituzione e la qualificazione di ulteriori organismi nei rispettivi territori.
3. La Regione disciplina le modalità organizzative, di funzionamento ed individua la sede e le strutture della Regione chiamate a collaborare con l'OCCER mediante un apposito atto da emanarsi dentro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le funzioni e gli obblighi dell'organismo, previsto dal comma 1, sono regolati dalla disciplina statale ed in particolare dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

### Articolo 3

#### *Funzioni e obblighi*

1. La Giunta regionale determina con proprio atto, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento per il funzionamento dell'OCCER ed i criteri in ordine:

- a) alla nomina del dirigente responsabile dell'organismo, da scegliere tra i dirigenti regionali della direzione generale competente in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina statale, ovvero attraverso una selezione pubblica riservata a magistrati a riposo di provata esperienza nelle procedure concorsuali, il responsabile dell'organismo è nominato all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, in tal caso decade, a fine mandato può essere rinominato una sola volta.
- b) ai gestori delle crisi, individuati mediante selezione pubblica, nominati dal dirigente responsabile di cui alla lett. a), tra coloro che possiedono i requisiti previsti dalla disciplina statale;
- c) ai compensi e ai rimborsi spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, prevedendo che gli stessi siano determinati dal referente, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina statale;
- d) ai gestori delle crisi, prevedendo che vengano remunerati con una quota, determinata dal referente, non superiore all'ottanta per cento del compenso previsto dalla lett. c);
- e) all'istituzione di sedi periferiche dell'OCCER presso gli Uffici Territoriali Regionali;
- f) alla creazione di una segreteria amministrativa, a supporto dell'attività dell'organismo.

### Art. 4

#### *Interventi per la prevenzione del sovraindebitamento*

1. Nei confronti dei fenomeni connessi al sovraindebitamento la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo, informativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale o mediante l'attuazione di convenzioni con gli istituti di credito, le associazioni e le fondazioni interessate.
2. La Regione sperimenta, nell'ambito del programma triennale per le attività produttive, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, mirate a contrastare il fenomeno del sovraindebitamento anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.
3. La Regione opera al fine di prevenire il fenomeno del sovraindebitamento attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
  - a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno;
  - b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni sovraindebitamento;
  - c) estende le iniziative previste per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura, anche ai soggetti in sofferenza per fenomeni sovraindebitamento.

### Art. 5

#### *Programmazione delle attività*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno l'OCCER presenta all'Assessorato competente, individuato dalla Giunta regionale, per la relativa approvazione, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'OCCER, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, attraverso gli opportuni strumenti informativi, rende pubblici il programma di attività e la relazione sullo stato di attuazione e sull'attività svolta nell'anno precedente.

#### Articolo 6

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, entro il trentuno marzo di ogni anno e a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'OCCER;
- c) iniziative che siano state attuate dalla Regione per sostenere

le Province ed i Comuni, anche attraverso le loro forme associative, che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento.

#### Articolo 7

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti disposti sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente così come previsto dal comma 4, art. 15 (Organismi di composizione della crisi) della Legge 27 gennaio 2012 n. 3.

#### Articolo 8

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.